

## La Mediazione Familiare in Italia. Passato, presente, futuro

*di Manuele Matera*


A partire dal 1970, anno di introduzione della legge sul divorzio, assistiamo nel panorama italiano a continue modificazioni relativamente all'atteggiamento verso la vita di coppia; in particolare aumenta costantemente il numero di separazioni e divorzi.

Prendendo in analisi il numero di matrimoni celebrati in Italia dal 1931 ad oggi, osserviamo la seguente distribuzione:<sup>1</sup>

1931	276035
1941	273695
1951	328225
1961	397461
1971	404464
1981	316953
1991	312061
2001	264026
2002	270013
2003	264097
2004	248969
2005	247740
2006	243764

---


<sup>1</sup> Fonte per tutti i dati riportati: ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica. Per il dettaglio dei documenti presi in esame si rimanda alla sezione "Riferimenti" situata in chiusura della presente.



Congiuntamente a questo, possiamo prendere in esame il numero di separazioni e divorzi avvenuti in Italia a far data dal 1971:

Tab. 2  
Numero di separazioni e divorzi  
in Italia

Anno	Separazioni	Divorzi
1971	11796	17134
1976	21225	12106
1981	30899	12606
1986	35547	16857
1991	44920	27350
1996	57538	32717
2001	75890	40051
2005	82291	47036




Si evidenzia così come negli ultimi anni il numero di separazioni sia aumentato del 57,3%, mentre per i divorzi l'incremento è stato del 74,0%. Soltanto relativamente al periodo 2001-2005 l'incremento dei divorzi in Italia è stato del 17,4%.

Selezionando e combinando i dati sopra riportati, è possibile analizzare contemporaneamente e quindi confrontare l'andamento del numero di matrimoni rispetto a quello delle separazioni e dei divorzi, dal quale si evince con chiarezza come separazioni e divorzi aumentino mentre il numero di matrimoni sia in continuo calo dal 1971 ad oggi:

Tab. 3  
Matrimoni, separazioni e divorzi

Anno	Matrimoni	Separazioni	Divorzi
1971	404464	11796	17134
1981	316953	30899	12606
1991	312061	44920	27350
2001	264026	75890	40051
2005	247740	82291	47036




Nonostante tale delicata situazione, nel 2006 la stima del numero medio di figli per donna è di 1,35 dato che rappresenta il livello più alto registrato in Italia negli ultimi 16 anni nonché risultato del trend costantemente crescente che si è venuto a registrare a partire dal 1995, anno in cui la fecondità italiana raggiunge il minimo (1,19 figli per donna).

Considerando l'andamento delle separazioni e dei divorzi congiuntamente al trend del numero medio di figli per donna, emerge con particolare chiarezza come le tematiche legate all'affidamento dei minori in caso di scioglimento del matrimonio meritino una sempre maggiore considerazione in quanto rappresentano situazioni già molto diffuse sul territorio italiano e che sono destinate ad aumentare in maniera costante e considerevole nei prossimi anni. A corollario di questo, riportiamo brevemente un'analisi relativa all'affido dei figli in caso di divorzio:

Tab. 4  
Numero di affidi dei figli negli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi)


Anno	al padre	alla madre	congiunto e/o alternato	A terzi	Totale
2001	1189	15290	1889	122	18490
2002	1254	16254	1699	149	19356
2003	1176	17280	2014	157	20627
2004	1066	17870	2115	124	21175
2005	1126	18180	2558	132	21966



In particolare, nel 2003 i figli minori coinvolti in crisi coniugali e/o di coppia sono stati 96.301 nelle separazioni e 41.431 nei divorzi, continuando a prevalere in tale periodo l'affidamento alla madre (84% circa) a fronte del 13% di affidamenti congiunti nei casi di separazioni consensuali (4,8% c.ca nelle separazioni giudiziali). Come si evince dall'analisi dei dati relativi al numero e tipologie di affidi, l'affidamento congiunto è in costante aumento e rappresenta, soprattutto a fronte delle novità legislative che in seguito vengono presentate, la possibilità che nel futuro sarà molto probabilmente sempre più presa in considerazione.

Relativamente alla Regione Toscana la situazione rimane particolarmente sovrapponibile a quella più ampia del territorio italiano, con un numero di separazioni per 10.000 abitanti che passa dal 15,1 dell'anno 2001 a 15,6 per il 2005 e 8,4 divorzi per 10.000 abitanti nel 2001 divenuti 9,2 nel 2005; sempre in linea con i dati nazionali, anche in Toscana il numero di matrimoni subisce un calo progressivo negli anni, come rilevabile dai dati e dal grafico seguente:

2004	14811
2005	14767
2006	14684



A fronte di quanto sopra analizzato diviene chiara l'importanza sul territorio di operatori adeguatamente formati nella gestione delle nuove problematiche emergenti da tale particolare mutamento sociale, tra i quali il mediatore familiare.

Come si evince dal profilo di esperto mediatore familiare che fin dal 1998 la Regione Toscana ha inserito tra i profili riconosciuti, la mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio. Il mediatore familiare opera affinché i genitori mantengano vivo il senso e la pratica della loro responsabilità genitoriale e salvaguardino il mantenimento dell'autostima nonostante il momento di crisi.

Il mediatore familiare è una professionalità altamente qualificata che opera nel settore della sanità e assistenza sociale; il mediatore familiare organizza sedute con genitori separati o separandi nella particolare circostanza di una separazione in atto al fine di mantenere vivo il senso e la pratica della loro responsabilità genitoriale. Aiuta la coppia a trovare, al di fuori del sistema giudiziario, un'intesa nella direzione di una

separazione soddisfacente con la premura di salvaguardare l'esercizio della cogenitorialità.

La figura del mediatore familiare acquisisce particolare importanza nel panorama italiano soprattutto a partire dall'introduzione della Legge 8 febbraio 2006 n.54 recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli; tale legge, prima in Italia sull'argomento, nasce a seguito dell'importante opera di mediazione promossa dal Prof. Marino Maglietta, ideatore dell'affidamento condiviso dei figli ed estensore dei testi base considerati nelle varie legislature per tale argomento, nonché fondatore dell'Associazione Crescere Insieme e docente di rilievo nel corso per Esperto Mediatore Familiare promosso dalla Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze.

L'art. 155-*sexies* c.c. della citata legge al comma II recita:

«Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Il mediatore familiare diviene così l'esperto al quale può far capo il Giudice affinché possa essere ricercato un accordo tra i coniugi al fine di regolamentare la modificazione della gestione familiare a seguito della crisi coniugale. Tale Legge rappresenta così un importante tassello che perfeziona quanto iniziato dall'introduzione dell'istituto del divorzio (legge Fortuna-Basilini, 1970: la separazione e il divorzio non vengono più vissuti come onta ma come rimedio ad una situazione divenuta intollerabile per se stessi e per la prole) e perfezionato dalla riforma del diritto di famiglia (1975: passaggio dal concetto di colpa all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e conseguente grave pregiudizio per la prole).

A seguito delle modifiche introdotte con la L. 54/06 il giudice deve verificare, innanzitutto, che esista la possibilità di coinvolgere entrambi i genitori nella gestione

dei figli e, soltanto in assenza di questo, sceglierne uno in specifico. L'affidamento congiunto dei figli minori diviene così la prassi e non più l'eccezione nei casi di separazione. A conferma di ciò, l'Articolo 155 del Codice Civile, novellato, sancisce:

«anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli [...]»

L'affidamento condiviso è dunque oggi la forma privilegiata e prioritaria di affidamento dei figli.

Tale concetto viene sempre più ribadito e sottolineato in sede giudiziaria; a titolo di esempio, una sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 1 giugno 2006 esplicita:

«In tema di affidamento dei figli, la legge di riforma ha inteso prevedere come regola quella che prima era un'eccezione, riaffermando così il diritto dei minori alla bigenitorialità; ne consegue che l'affidamento condiviso non può ritenersi precluso, di per sé, alla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché altrimenti tale istituto avrebbe solo un'applicazione residuale, coincidente con il vecchio affidamento congiunto, e ciò anche considerando che uno dei coniugi potrebbe strumentalmente innescare, in via unilaterale, i conflitti al fine, magari, di orientare il decidente verso un affidamento monogenitoriale»

In tal modo l'affidamento esclusivo non rappresenta più la soluzione da adottare ad esempio in caso di:

- a) conflittualità, anche esasperata, tra i coniugi
- b) difficoltà nelle relazioni personali e nella comunicazione tra coniugi (Tribunale di Bologna, sentenza 24 novembre 2006, n. 2683)
- c) intollerabilità nei rapporti tra coniugi, nonché assenza della volontà di collaborare (Tribunale di Messina, sentenza 13 dicembre 2006)
- d) obiettiva lontananza di uno dei coniugi (Corte d'Appello di Caltanissetta, sentenza 29 luglio 2006)
- e) contumacia della convenuta nel giudizio di separazione dei coniugi (Tribunale di Bologna, sentenza 26 gennaio 2007, n.182).

Tutto ciò sottolinea in maniera precisa come il conflitto tra gli adulti non debba pregiudicare il diritto del minore alla bigenitorialità.

In linea con quanto sopra riportato ed in anticipo rispetto alla L. 54/06, la Regione Toscana con la L. R.T. 41/05 richiama già il principio di bigenitorialità e la figura del mediatore familiare, configurando i Consultori Familiari come funzionali alla «corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli» (Art.50) e comprendendo tra gli interventi e i servizi per le famiglie i «servizi e le attività di sostegno alla genitorialità ed alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e maltrattamento» (Art.52).

All'interno della letteratura inerente all'efficacia della mediazione familiare, riportiamo un breve passaggio tratto dal settimanale Agipress-L'attenzione (anno XXXIX, n.1688. Firenze, 23 Febbraio 2008) dal titolo "Il successo della mediazione familiare in Italia":

*«Una ricerca mostra i buoni risultati del procedimento. Infatti una recente indagine empirica del Centro Studi e Ricerche sulla famiglia dell'Università Cattolica ha preso in considerazione un ampio campione di casi (1.133) nei quali è stato avviato un*

*tentativo di mediazione familiare. Anzitutto, ben 751 coppie (il 66 per cento) hanno portato a termine il percorso di mediazione. [...]*

*Nel caso di conclusione del procedimento di mediazione, oltre 7 coppie su 10 sono arrivate a un accordo completo sulla regolamentazione dei rapporti familiari dopo la separazione o il divorzio.*

Più di 2 coppie su 10 giungono quanto meno a un accordo parziale, mentre solo il 5% non arriva a nessuna forma di accordo. In 9 casi su 10 giungono la mediazione ha avuto per oggetto anche l'affidamento dei figli. In questi casi, il 70,6% delle coppie ha scelto l'affido esclusivo alla madre, il 25,5% l'affido congiunto, e il 3,9% l'affido esclusivo al padre»

Sin dall'entrata in vigore della Legge 8 febbraio 2006 n.54 è stato aperto il dibattito sulla natura giuridica del mediatore familiare, il quale viene sempre più indicato essere nuova figura rispetto al consulente tecnico.

## **Riferimenti**

100 statistiche per il Paese. Istat, 07 maggio 2008

Agipress-L'attenzione. Anno XXXIX, n. 1688. Firenze, 23 febbraio 2008

Annuario statistico italiano 2007. Istat, 12 dicembre 2007

Italia in cifre. Istat, 2008

Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 – Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale

Separazione e Divorzio, allegato Guida al Diritto del Il Sole 24 Ore, Novembre 2007

Statistiche in breve del 06/07/05: affidamento dei figli nelle separazioni e dei divorzi anno 2003. Istat, 2005